REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI REFERENDUM COMUNALI
SU INIZIATIVA DI CITTADINI

Indice

TITOLO I - Disposizioni preliminari
Art. 1 Oggetto

TITOLO II – Procedimento di accettazione del quesito referendario
Art. 2 Costituzione del Comitato Promotore
Art. 3 Esame della richiesta referendaria
Art. 4 Raccolta delle firme
Art. 5 Autenticazione delle firme
Art. 6 Presentazione e verifica delle firme

TITOLO III – Organizzazione della consultazione referendaria
Art. 7 Indizione e data della consultazione referendaria
Art. 8 Elettori
Art. 9 Certificati di iscrizione nelle liste elettorali
Art. 10 Ufficio di sezione
Art. 11 Scheda per il referendum
Art. 12 Commissione centrale per l'esame dei risultati del referendum

TITOLO IV - Disciplina della propaganda elettorale
Art. 13 Modalità di svolgimento della propaganda elettorale

TITOLO V - Procedimento preparatorio e votazione
Art. 14 Nomina Presidenti di seggio
Art. 15 Nomina scrutatori
Art. 16 Consegna del materiale occorrente per le votazioni
Art. 17 Conformità dei bolli delle sezioni
Art. 18 Costituzione dell'ufficio di sezione
Art. 19 Apertura dei seggi e durata della votazione
Art. 20 Atti preliminari allo scrutinio
Art. 21 Operazioni di scrutinio
Art. 22 Conclusione delle operazioni di scrutinio

TITOLO VI - Disposizioni finali e norma di rinvio
Art. 23 Disposizioni finali
Art. 24 Norma di rinvio

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art. 1 Oggetto

1 - Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale di Belgioioso, le norme che regolano l'istituto del Referendum comunale su iniziativa di cittadini.

TITOLO II – Procedimento di accettazione del quesito referendario

Art. 2 Costituzione del Comitato Promotore

1 - I cittadini che intendono promuovere un quesito referendario devono costituire un Comitato Promotore, composto da un minimo di 10 e da un massimo di 15 persone, iscritte nelle liste elettorali del Comune di Belgioioso.

2 - Il Comitato Promotore deve costituirsi ufficialmente davanti al Segretario Comunale, presentando il modulo predisposto (Allegato A), contenente l'elenco dei componenti, al quale devono essere allegati:

a) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune;

b) la proposta di quesito per il quale viene richiesto un referendum comunale (Allegato B);

c) una relazione esplicativa sui motivi della richiesta referendaria (Allegato C).

3 - In calce alla proposta dovrà essere indicato il nominativo di un promotore, nel seguito denominato "Delegato del Comitato Promotore", deputato a ricevere tutte le comunicazioni relative e a rappresentare il Comitato Promotore davanti al Difensore Civico, o al Segretario Comunale.

Art. 3 Esame della richiesta referendaria

1 - Il Difensore Civico, o in mancanza il Segretario Comunale, entro 10 giorni dalla costituzione del Comitato Promotore, verifica:

a) che il quesito non riguardi materie non ammesse dallo Statuto e dalle leggi;

b) che il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica ed univoca, tale da non suscitare dubbi nell'elettore che è chiamato a votare;

c) che i componenti del Comitato promotore siano nelle condizioni previste dal presente regolamento e che sia stata rispettata la procedura di presentazione del quesito.

2 - Se il Difensore Civico, o il Segretario Comunale, ritiene che il quesito non sia univoco, chiaro e sintetico convoca, entro 5 giorni dalla verifica, il Delegato del Comitato Promotore con il quale concorda una formulazione più chiara del quesito; di tale accordo viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti.

3 - Verificata l'ammissibilità del quesito, il Difensore Civico, o il Segretario Comunale, entro 2 giorni dalla sua pronuncia, ne dà comunicazione motivata al Delegato del Comitato Promotore ed al Sindaco il quale entro 5 giorni emana apposita ordinanza contenente la procedura di svolgimento della raccolta delle firme.

Art. 4 Raccolta delle firme

1 - A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo dell'ordinanza del Sindaco ed entro un anno da tale data gli elettori hanno diritto a sottoscrivere la proposta del Comitato promotore sugli appositi moduli (Allegato D) forniti dal Comune e contenenti il testo del quesito preventivamente vidimati dal segretario comunale.

2 - I fogli destinati alla raccolta delle firme devono essere vidimati dal Segretario Comunale, che provvede ad apporvi il numero d'ordine, il timbro, e la firma. La consegna dei fogli vidimati al Delegato del Comitato Promotore è attestata con ricevuta. Non possono essere utilizzati per la raccolta delle firme fogli non vidimati.

3 - Gli elettori appongono sugli appositi fogli vidimati la propria firma, in modo leggibile, seguita dall'indicazione in stampatello del nome e cognome, del luogo e data di nascita, della residenza. Il numero di iscrizione nelle liste elettorali verrà apposto e certificato dal funzionario del Comune.

Art. 5 Autenticazione delle firme

1 - Le firme possono essere autenticate da un notaio, dal segretario comunale, dal Sindaco, dagli assessori, dai dipendenti comunali incaricati dal Sindaco, e dai consiglieri comunali che comunichino la loro disponibilità al Sindaco.

2 - L'autenticazione può essere collettiva di tutte le firme contenute in ciascun modulo indicando il numero delle firme autenticate e la data dell'avvenuta autentica.

Art. 6 Presentazione e verifica delle firme
1 - I fogli vidimati contenenti le firme autenticate vanno presentati dai promotori al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta.
2 - Entro 10 giorni dal ricevimento dei fogli vidimati contenenti le firme autenticate e il quesito, il Segretario Comunale, o il Difensore Civico, esamina l'esattezza del numero delle firme raccolte, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale, e la veridicità dell'autenticazione delle firme.
3 - Il Segretario Comunale, entro 2 giorni dalla sua pronuncia, dà comunicazione delle decisioni adottate al Delegato del Comitato Promotore ed al Sindaco.

TITOLO III – Organizzazione della consultazione referendaria

Art. 7 Indizione e data della consultazione referendaria
1 – In una data tra il 15 febbraio ed il 25 febbraio e in una seconda, nel caso non sia stata ancora effettuata una consultazione referendaria nell'anno in corso, tra il 15 luglio ed il 25 luglio, la Giunta Comunale verifica la presenza di eventuali richieste referendarie accettate la cui presentazione delle firme è avvenuta rispettivamente entro il 1° febbraio ed il 1° luglio. In caso positivo fissa la data della consultazione referendaria in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno o in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
2 - L'indizione della consultazione referendaria è effettuata con decreto del Sindaco. Tra il 45° ed il 40° giorno precedente il referendum egli ne dà avviso al Prefetto mediante trasmissione del decreto ed alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed l'affissione in luoghi pubblici del manifesto di convocazione dei comizi.
3 – Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale, le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno.
4 - La copertura finanziaria per la consultazione referendaria deve essere prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
5 – Per ogni consultazione referendaria sono previsti al massimo 5 quesiti.
6 – Il procedimento è sospeso su richiesta del Delegato del Comitato Promotore o, nel caso di referendum abrogativo, se il provvedimento viene abrogato dall'organo politico competente.

Art. 8 Elettori
1 - Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali risultanti dall'ultima revisione dinamica effettuata e che abbiano compiuto il diciottesimo anno alla data della consultazione.

Art. 9 Certificati di iscrizione nelle liste elettorali
1 - I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei referendum e sono consegnati agli elettori entro il settimo giorno precedente il referendum.
2 - I certificati non recapitati a domicilio ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio Elettorale dal quinto giorno precedente il referendum.

Art. 10 Ufficio di sezione
1 - L'Ufficio di sezione per il referendum è composto da un Presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.
2 - Ai componenti l'Ufficio di sezione spettano gli onorari e le maggiorazioni previsti dalle vigenti.
3 - Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale, nonché i componenti del Comitato Promotore del referendum.
4 - Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede il capogruppo del gruppo consiliare rappresentato in Consiglio.

Art. 11 Scheda per il referendum
1 - La scheda per il referendum ha le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nell'Allegato E al presente regolamento e contiene i quesiti formulati ai sensi del precedente articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2 - L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel

rettangolo che la contiene.

Art. 12 Commissione centrale per l'esame dei risultati del referendum
1 - Entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione del referendum il Consiglio Comunale provvede a nominare la Commissione centrale per l'esame dei risultati del referendum. Essa è composta da due consiglieri appartenenti alla maggioranza e da due consiglieri appartenenti alla minoranza. Il consigliere più anziano assume le funzioni di Presidente. Sono nominati anche membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
2 - Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario Comunale o da persona da lui delegata. E' facoltà della Commissione farsi assistere da personale del Comune.
3 - Sulla base dei verbali delle operazioni elettorali, trasmessi dagli Uffici di sezione, La Commissione dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati.
4 - Di tutte le operazioni è redatto verbale, che resta depositato presso la Segreteria del Comune, unicamente ai verbali delle operazioni elettorali degli Uffici di sezione.
5 - I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di assistere a tutte le operazioni predette, nonché di estrarre copia dell'esemplare del verbale di cui al comma precedente.
6 - La Commissione inoltra l'esito del referendum al Consiglio Comunale, che ne proclama il risultato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Il Sindaco ne dà quindi avviso alla cittadinanza con comunicato da pubblicarsi all'Albo Pretorio e con manifesto da affiggersi nei luoghi pubblici.

TITOLO IV - Disciplina della propaganda elettorale

Art. 13 Modalità di svolgimento della propaganda elettorale
1 - La Giunta Comunale, tra il 33° ed il 2° giorno precedente quello fissato per il referendum, provvede a stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti. Contestualmente la Giunta assegna ad ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale, nonché al Comitato Promotore del quesito referendario uno spazio avente una superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base.
2 - I gruppi consiliari e i Comitati Promotori possono consentire che associazioni fiancheggiatrici, da loro indicate, utilizzino lo spazio loro assegnato.

TITOLO V - Procedimento preparatorio e votazione

Art. 14 Nomina Presidenti di seggio
1 - Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedente il referendum il Sindaco provvede alla nomina, mediante sorteggio dall'Albo di cui all'articolo 1 della Legge 21 marzo 1990 n. 53, depositato presso il Comune, dei Presidenti di seggio. In caso di impedimento, il Sindaco nomina persone idonee alla funzione, sempre comprese nell'Albo stesso.

Art. 15 Nomina scrutatori
1 - Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedente il referendum la Commissione elettorale comunale procede, in seduta pubblica, preannunciata almeno due giorni prima mediante affissione di apposito manifesto, alla nomina degli scrutatori occorrenti per le operazioni elettorali, sorteggiandoli dall'Albo formato ai sensi della Legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dall'articolo 7 della Legge 21 marzo 1990 n. 53 e modificata dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999 n.120.
2 - Ai sorteggiati il Sindaco notifica nel più breve tempo, l'avvenuta nomina a mezzo messo comunale.
3 - L'eventuale impedimento deve essere comunicato, entro i termini prescritti, al Sindaco, che provvede a sostituirli come prescritto dalle vigenti leggi.

Art. 16 Consegna del materiale occorrente per le votazioni
1 - Tra le ore quattordici e le ore sedici del giorno che precede il referendum il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
b) un esemplare della lista della sezione;
c) l'estratto della lista di sezione da affiggersi nella sala della votazione;
d) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori;

e) le designazioni dei rappresentanti dei gruppi politici;
f) il pacco delle schede;
g) l'urna della votazione;
h) il pacco di cancelleria;
i) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto, nonché la serie delle buste occorrenti alla confezione dei plichi.

Art. 17 Conformità dei bolli delle sezioni
1 - I bolli delle sezioni sono conformi al modello illustrato all'Allegato F del presente regolamento.

Art. 18 Costituzione dell'ufficio di sezione
1 - Alle ore sedici del giorno che precede le consultazioni, il Presidente costituisce l'ufficio di sezione nella sala allo scopo designata, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario e invitando i rappresentanti dei gruppi politici e del Comitato Promotore ad assistere alle operazioni elettorali.
2 - Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti, il Presidente chiama in sostituzione le persone presenti che siano idonee all'incarico.
3 - Appena avvenuta la costituzione dell'Ufficio, il Presidente, presa nota del numero degli elettori iscritti nella sezione, apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori.
4 - Lo scrutatore appone la sua firma sulla parte esterna della scheda, autenticandola. Successivamente il Presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
5 - Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
6 - Compiute le operazioni predette il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente affidando la custodia dell'ufficio di sezione alla Forza Pubblica.

Art. 19 Apertura dei seggi e durata della votazione
1 - Alle ore otto del giorno fissato per il referendum il Presidente riprende le operazioni elettorali dichiarando aperta la votazione.
2 - Gli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione. Essi devono esibire un documento di identità. Ai fini della identificazione degli elettori si applica quanto disposto all'articolo 57 del testo unico 30 marzo 1957, n.361.
3 - Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 20 Atti preliminari allo scrutinio
1 - Dopo la chiusura della votazione si procede all'accertamento del numero di coloro che hanno votato ed alla formazione dei plichi contenenti le liste della votazione, i tagliandi elettorali e le schede non utilizzate, che verranno trasmessi al Segretario Comunale.

Art. 21 Operazioni di scrutinio
1 - Le operazioni di scrutinio hanno inizio non appena terminate le operazioni di cui all'articolo precedente, senza soluzione di continuità, e proseguono fino all'esaurimento secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di consultazioni referendarie nazionali.

Art. 22 Conclusione delle operazioni di scrutinio
1 - Alla fine delle operazioni di scrutinio tutto il materiale verrà racchiuso in apposite buste e verrà consegnato al Segretario Comunale, che, entro 48 ore, lo trasmetterà alla Commissione Centrale di cui all'art. 12, per i provvedimenti di competenza.

TITOLO VI - Disposizioni finali e norma di rinvio

Art. 23 Disposizioni finali

1 - In caso di contemporaneo svolgimento del referendum comunale con referendum nazionali il presente regolamento non trova applicazione, se non nelle parti di stretta pertinenza al referendum comunale.

2 - L'Ufficio elettorale predispone le bozze degli stampati e delle pubblicazioni occorrenti alla consultazione,

di cui alla distinta, che costituisce l'allegato G.

3 - Tutti gli Atti della votazione, le liste di sezione, le schede avanzate, le schede valide, nonché le schede bianche e nulle e contestate, sono conservate per cinque anni nella Segreteria comunale.

4 - Il quantitativo di schede per i referendum da destinarsi ai seggi è pari al numero degli elettori della sezione, maggiorato del 10 per cento. Il Comune terrà una scorta complessiva di schede pari al 10 per cento del totale degli elettori per ciascun referendum.

5 - Qualora vengano indetti più di un referendum il colore delle schede dei referendum verrà deciso con apposito provvedimento a cura del Segretario. In caso di abbinamento con referendum nazionali, se non compatibili, i colori delle schede verranno decisi e concordati con provvedimento a parte, a cura del Segretario.

6 - Il presente regolamento ed i relativi allegati sono consultabili sul sito istitituzionale del Comune di Belgioioso.

7 - Se gli intervalli temporali definiti dal presente regolamento contengono solo giorni non lavorativi, i termini sono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

Art. 24 Norma di rinvio

1 - Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, Testo Unico delle Leggi per l'elezione della Camera dei Deputati.